

OGGETTO: Nuova procedura per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale vengono definite le nuove procedure per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 151 del 2015.

A partire dal 12 marzo 2016, pertanto, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno, a pena di inefficacia, essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.

La nuova procedura, descritta nel predetto D.M., prevede che le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano efficaci esclusivamente qualora il lavoratore stesso si avvalga delle procedure telematiche che potrà gestire in autonomia o per il tramite di soggetti abilitati (patronati, enti bilaterali, commissioni di certificazione di cui art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003).

Per la gestione autonoma della procedura il lavoratore dovrà dotarsi del pin dispositivo Inps personale, che potrà ottenere accedendo al portale dell'Istituto (www.inps.it) o recandosi in una sede territoriale, e successivamente accedere al *form* online disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

Alternativamente il lavoratore potrà recarsi dai soggetti abilitati di cui sopra che provvederanno a inviare la comunicazione previa verifica dell'identità del lavoratore.

La comunicazione inviata in forma autonoma o tramite i soggetti abilitati verrà inviata dal portale alla posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente.

Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.

La disciplina di cui sopra è prevista per tutti i casi di dimissioni o risoluzione consensuale che riguardano lavoratori dipendenti nel settore privato, ad esclusione di:

- Rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle c.d. "sedi protette" (vedi art. 26 c. 7 del D. Lgs. n. 151/2015);
- Recesso durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 c.c.;
- Dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell'art. 55 c. 4 del D. Lgs. n. 151/2001);
- Rapporti di lavoro marittimo.

La mancata esecuzione della procedura sopra indicata comporta il fatto che il rapporto non può intendersi risolto e, pertanto, le dimissioni non avranno effetto.

Il datore di lavoro, in quest'ultimo caso, adotterà i provvedimenti consequenziali opportuni ivi compreso il recesso del rapporto di lavoro.

Area Risorse Umane
(dott. Vincenzo Mirabile)

Presidente
(ing. Antonio Rernicigro Spatrisano)